



CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

Dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea¹ ha acquistato lo **stesso valore giuridico dei Trattati**. Essa è dunque da considerarsi come fonte di rango primario che, ovviamente, non può essere contraddetta dagli strumenti di diritto secondario (come i Regolamenti o le Direttive). La Carta obbliga (art. 51) le istituzioni e gli organi dell'Unione, nonché gli Stati membri (ma questi solo quando attuano il diritto dell'Unione) a rispettarne i diritti, osservarne i principi e promuoverne l'applicazione.

Ai fini della protezione internazionale si segnalano in particolare:

- Art. 4 (**Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti**): *“Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti”*. Si noti la formulazione identica all'art.3 CEDU;
- Art. 18 (**Diritto di asilo**): *“Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato che istituisce la Comunità europea”*;
- Art. 19 (**Protezione in caso di allontanamento, di espulsione, di estradizione**): *“1. Le espulsioni collettive sono vietate. 2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti”*.

¹ È possibile scaricare il testo completo della Carta a questo indirizzo:
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf